

Assicurazione Responsabilità Civile professionale per progettisti edili

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "R.C. Professionale - Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti Edili"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai professionisti progettisti edili, quali: architetti, ingegneri, geometri e periti edili (singoli o studi associati). È previsto un normativo con garanzie di base a cui possono essere abbinate una o più Garanzie Complementari opzionali (alcune estensioni sono soggette al benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionale: Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti Edili - Garanzia Base

R.C. Professionisti, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta a professionisti progettisti edili, quali architetti, ingegneri, geometri e periti edili.

L'assicurazione è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato.

Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività); per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'espletamento come libero professionista delle attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore svolte in qualità di ingegnere, architetto, geometra o perito edile, nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

Prima della stipula del contratto può essere richiesta la compilazione di un questionario tecnico (Mod. 3589), che permette di valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività;
- R.C. committenza;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);
- attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere svolte in conformità al D.Lgs. 81/2008;
- attività di consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- consegna e prelievo documenti e pratiche;
- danni ai veicoli dei prestatori di lavoro o di terzi;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni da interruzione o sospensione di attività;
- perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

La copertura assicurativa può essere ulteriormente integrata con le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):

- ✓ **A01** - DANNI ALLE OPERE;
- ✓ **A02** - PERDITE PECUNIARIE CONSEGUENTI ALL'INIDONEITÀ DELL'OPERA. *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

La polizza può essere stipulata da un singolo professionista o da uno studio associato. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata per la R.C. personale derivante ai singoli componenti, indicati in polizza, con esclusione dell'eventuale attività svolta in proprio dagli stessi al di fuori dello studio associato; il massimale di polizza è unico anche in caso di responsabilità di più Assicurati.

✓ Per tutte le garanzie

La polizza prevede, di norma, come parametro di premio il Fatturato (o compensi) del Contraente/Assicurato e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo di polizza comunque acquisito.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Esclusioni", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole opzionali, Condizioni Speciali e/o Garanzie Complementari.

L'assicurazione non è valida se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale. Infine sono sempre esclusi dalla garanzia R.C. professionale i danni conseguenti a dolo dell'Assicurato.

* R.C. Professionale - Garanzia base

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Professionale ingegneri, architetti, geometri periti edili. L'assicurazione non è operante per i danni e per le perdite pecuniarie:

- * derivanti da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili;
- * derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- * derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- * verificatisi in occasione di maremoti o terremoti e simili, salvo i danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
- * conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (salvo quanto espressamente previsto dalla specifica estensione perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici). *(segue)*



Che cosa non è assicurato ? (segue)

Inoltre l'assicurazione non è operante per i danni e per le perdite pecuniarie:

- * conseguenti, relativamente agli stabilimenti industriali, alla progettazione e direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;
- * derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
- * conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
- * alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia opzionale A01 - DANNI ALLE OPERE);
- * derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia opzionale A02 - PERDITE PECUNARIE CONSEGUENTI ALL'INIDONEITÀ DELL'OPERA);
- * subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto espressamente previsto dall'estensione per documenti in custodia);
- * derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;
- * all'ambiente o conseguenti ad inquinamento (salvo quanto previsto dalla clausola Inquinamento accidentale);
- * derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili";
- * riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 (salvo quanto espressamente previsto in polizza); (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- * derivanti da incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti o dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
- * riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della Legge 109/94 (c.d. "Legge Merloni") e successive modifiche (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);
- * derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, diversi dai locali dello studio professionale;
- * da interruzioni o sospensioni di attività (salvo quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale).

Condizioni Speciali

Di seguito alcune delle principali esclusioni delle Condizioni Speciali:

- * la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili;
- * per la PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale, la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione, sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo alle C.G.A. sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura (limiti di indennizzo, scoperti e franchigie).

- ! La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C.T. è valida per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. progettazione di opere escluse, salvo patto speciale: es. gallerie, dighe, ferrovie, ecc.). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione R.C. Professionale per progettisti edili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“R.C. Professionale - Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti Edili”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Esclusioni R.C. Professionale</p>	<p>L'assicurazione non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none">a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione al relativo albo professionale;b) per i danni e per le perdite pecuniarie:<ol style="list-style-type: none">1) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocate artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;4) verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;5) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità");6) conseguenti, relativamente agli stabilimenti industriali, alla progettazione e direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;7) derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;8) conseguenti all'attività di direttore dei lavori e/o collaudatore per lavori eseguiti da imprese edili dell'Assicurato stesso o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'articolo "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;9) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori;10) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate;11) subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;12) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute");13) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Estensione alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente");14) conseguenti ad omissioni nella stipulazione, modifica, a inesatto o ritardato adempimento degli obblighi stabiliti da un contratto di assicurazione;15) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;16) all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Danni da inquinamento accidentale");17) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili" (salvo quanto previsto dalla Condizioni Speciale "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008");18) riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (salvo quanto previsto dalla Condizioni Speciale "Attività di consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008");19) derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;20) riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della Legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);21) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; (<i>segue</i>)
---	---



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale	<p>L'assicurazione non è valida: (<i>segue</i>)</p> <p>b) per i danni e per le perdite pecuniarie:</p> <p>22) derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, salvo quanto indicato alla garanzia "Proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività destinati a studio professionale";</p> <p>23) conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi (salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale "Danni da interruzione o sospensione di attività");</p> <p>24) da presenza o detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;</p> <p>25) derivanti da campi elettromagnetici;</p> <p>26) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</p>
Esclusioni Garanzia R.C.O.	<p>L'assicurazione R.C.O. non è valida:</p> <p>a) per le malattie professionali;</p> <p>b) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.</p> <p>c) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</p> <p>e) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</p> <p>f) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</p>
Esclusioni Garanzia Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività	<p>Relativamente alla proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- i danni derivanti da manutenzione straordinaria, da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati (salvo quanto previsto dalla Clausola Committenza);;- i danni derivanti da spargimento d'acqua derivante da rotture non accidentali di tubazioni o condutture;- i danni derivanti da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;- i danni derivanti da attività esercitate nei locali, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Estensione alla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente	<p>La garanzia non è operante per le perdite pecuniarie di denaro, titoli e valori dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi.</p>
Esclusioni Garanzia opzionale A01 - Danni alle opere	<p>La Garanzia Complementare "A01 - Danni alle opere" non è comunque operante per le richieste di risarcimento conseguenti a danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dalla Società con precedenti polizze per lo stesso rischio.</p>
Esclusioni Garanzia opzionale A02 - Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera	<p>Restano esclusi dalla presente estensione di garanzia "A02 - Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera" le perdite pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili";2) riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;3) interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;4) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;5) riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della Legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni.

**Che cosa NON è assicurato?**

Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	Per tutte le garanzie di polizza
	In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

**Ci sono limiti di copertura?**

Responsabilità Civile Professionale		
Garanzia Base R.C.T.	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Garanzia base (salvo quanto diversamente indicato nelle singole Condizioni Speciali e, se operanti, dalle Garanzie Complementari)		Per danni a cose franchigia frontale di 1.500 euro per sinistro.
Perdite pecuniarie conseguenti a perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore	-	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso	-	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali	15.000 euro per sinistro/anno	Franchigia di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla Privacy	-	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti a errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, escluse però le sanzioni tributarie stesse	15.000 euro per sinistro/anno	Franchigia di 1.500 euro per sinistro
Altre perdite pecuniarie diverse dalle fattispecie precedenti, cioè altre perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi, compresi i clienti, escluse le sanzioni tributarie	5.000 euro per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
La massima esposizione della Società per tutte le perdite pecuniarie verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo anche se relative a più garanzie di polizza (comprese Condizioni Speciali e Garanzie Complementari)	1/3 del massimale col massimo di 250.000 euro per sinistro/anno	-
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Perdite pecuniarie conseguenti all'attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell'articolo "Oggetto dell'assicurazione", svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	1/3 del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti all'attività di consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro	1/3 del massimale per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni da spargimento acqua e rigurgito dei sistemi di scarico dello studio professionale	-	150 euro per sinistro
Committenza auto	Massimale di polizza per sinistro/anno	250 euro per sinistro
Committenza straordinaria manutenzione	10% del massimale per sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Consegna e prelievo documenti e pratiche	10% del massimale per sinistro/anno	150 euro per sinistro
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi	-	250 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	50.000 euro per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 2.500 euro per sinistro

**Ci sono limiti di copertura?**

Responsabilità Civile Professionale		
Condizioni Speciali (Sempre operanti)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	50% del massimale assicurato col massimo di 250.000 euro sinistro/anno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nell'ambito del massimale di polizza con il sottolimito di 1/10 del massimale stesso per sinistro/anno	-
Perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità	Nell'ambito del massimale di polizza con il sottolimito di 1/10 del massimale stesso per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	50% del massimale R.C.O. per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile Franchigia 6%
Perdite pecuniarie conseguenti alla custodia di atti e documenti o titoli non al portatore	50.000 euro per sinistro per le perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni sinistro
Perdite pecuniarie conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti	1.500 euro per sinistro/anno	Franchigia assoluta 500 euro per sinistro
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
A01 - Danni alle opere	-	Scoperto 20% col minimo di 5.000 euro per sinistro e col massimo di scoperto di 35.000 euro
A02 - Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera	10% del massimale di polizza per sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 5.000 euro per sinistro e col massimo di scoperto di 35.000 euro

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").</p>



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai professionisti progettisti edili, quali: architetti, ingegneri, geometri e periti edili (singoli o studi associati).

È previsto un normativo con garanzie di base a cui possono essere abbinate una o più Garanzie Complementari opzionali (alcune estensioni sono soggette al benessere dell'assicuratore).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,1 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03 avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.</p>
<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</p>	<p>Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</p>	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, su richiesta di una delle Parti, potrà essere conferito, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Controversie - Arbitrato Irrituale" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per avvocati

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Responsabilità Civile Avvocati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un prodotto per assicurare la Responsabilità Civile Professionale di avvocati che svolgono la libera professione. La copertura è conforme alle disposizioni di legge (D.M. 22/09/2016 Ministero della giustizia). È prevista una garanzia base a cui possono essere abbinata delle garanzie opzionali (alcune soggette a specifico benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Avvocati - Garanzia Base

R.C. Avvocati, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai legali che svolgono la professione di avvocato come liberi professionisti o come studio associato (studio legale associato o società tra professionisti).

La copertura assicurativa è in linea con le disposizioni previste dall'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative della responsabilità civile per l'esercizio della professione di avvocato.

L'assicurazione R.C. Avvocati è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato.

La polizza prevede come parametro di premio il Fatturato (o compensi) dell'Assicurato (o dello Studio Associato) e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- ✓ PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività;
- ✓ COMMITTENZA;
- ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). L'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge;
- ✓ RESPONSABILITÀ PERSONALE di tutti i dipendenti e collaboratori.

I massimali minimi assicurabili sono disciplinati dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22/09/2016; fermi i suddetti minimi, sono disponibili anche massimali più elevati soprattutto per gli Avvocati che esercitano l'attività in forma individuale.

Nel caso di esigenze particolari è possibile, con il supporto degli uffici assuntivi, valutare e prevedere clausole specifiche (anche realizzate su misura per il singolo contratto). *(segue)*



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ R.C. Avvocati - Condizioni Aggiuntive e clausole opzionali

La garanzia base può essere inoltre integrata dalla seguente Condizione Aggiuntive (opzionale):

- ✓ CF1 - ATTIVITÀ DI CURATORE FALLIMENTARE e/o PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (Garanzia in regime di "Claims Made"), se richiamata la clausola prevede l'estensione a tali attività professionali.

È possibile con relativa riduzione di premio prevedere, solo su alcune combinazioni di massimali, franchigie più elevate rispetto minimo standard di polizza con una delle seguenti Condizioni Aggiuntive (alternative tra loro):

- FR5 - FRANCHIGIA FRONTALE DI 5.000 EURO - se prevista l'assicurazione prevede, fermo lo scoperto del 10% l'innalzamento del minimo o franchigia a 5.000 euro;
- FR10 - FRANCHIGIA FRONTALE DI 10.000 EURO - se prevista l'assicurazione prevede, fermo lo scoperto del 10% l'innalzamento del minimo o franchigia a 10.000 euro.

Infine per gli Avvocati che esercitano anche l'attività di SINDACO DI SOCIETÀ è possibile richiedere l'apposita estensione di garanzia (PROF 87). Dato che trattasi di rischio particolare, la suddetta estensione può essere concessa (o meno) solo dopo la valutazione specifica del singolo caso.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Condizioni Aggiuntive (opzionali).

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Avvocati:

* R.C. Avvocati - Garanzia base

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T.: i danni da inquinamento non accidentale; i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; i danni a beni in uso o cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo (salvo quando ricomprese con apposite garanzie); le perdite patrimoniali ed i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata; le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti; le perdite patrimoniali derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici. *(segue)*



Che cosa non è assicurato ?

Inoltre l'assicurazione R.C. Avvocati non comprende le perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:

- * di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
- * di amministratore o gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
- * derivanti dall'attività di amministratore di sostegno di minori o interdetti;
- * di sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- * di membro dell'organismo di vigilanza ed altre attività simili, svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- * di curatore fallimentare; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale; di commissario liquidatore (salvo quanto espressamente previsto dalla Condizione Aggiuntiva CF1 - Attività di curatore fallimentare e/o procedure esecutive immobiliari, se operante);
- * relativi a procedure esecutive immobiliari (Legge n. 302/1998 e successive modificazioni, Leggi n. 80/2005 e Legge n. 263/2005) (salvo quanto espressamente previsto dalla Condizione Aggiuntiva CF1 - Attività di curatore fallimentare e/o procedure esecutive immobiliari, se operante);
- * di commissario straordinario ex D.Lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
- * di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
- * di gestore o di componente dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge 17/12/2012, n. 221 e relativo D.M. n. 202 del 24/09/2014.
- * Sono escluse le perdite patrimoniali per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido. *(segue)*



Che cosa non è assicurato ? *(segue)*

- * L'assicurazione non opera per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio".
- * **Condizioni Speciali**
- * La garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili.
- * Relativamente alla PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stitlicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie.

- ! La garanzia R.C. Professionale base standard prevede uno scoperto del 10% dell'importo con il minimo di 500 euro per sinistro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda un limite più elevato) ed un massimo di scoperto di 25.000 euro. In caso di sinistro relativo alla R.C. Professionale base dell'avvocato, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia), importo che sarà recuperato dalla società assicuratrice direttamente dall'Assicurato/Contraente.
- ! La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Professionale dell'avvocato vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Repubblica italiana, San Marino, Città del Vaticano nonché dei restanti Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. cambio di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. Come stabilito dal Decreto 22/09/2016 del Ministero della Giustizia è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Responsabilità Civile Avvocati”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Persone non considerate terzi	Non sono considerate terzi: a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato; b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; e) i collaboratori e i familiari dell'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, n. 5 del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.
Esclusioni R.C. Professionale	R.C. Professionale Garanzia Base L'assicurazione non è valida: a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale; b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136) ed in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione di bilancio.



R.C. Professionale Garanzia Base

L'assicurazione non è valida: (segue)

c) per i danni:

1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
2. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
3. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
5. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);

d) per le perdite patrimoniali ed i danni:

1. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
2. derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un'impresa agricola, commerciale, industriale o di servizi, in qualunque forma svolta dall'Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell'ambito della quale è esercitata la professione;
3. conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;
4. all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivantegli dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;

e) per le perdite patrimoniali:

1. derivanti da furto, rapina o incendio (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
2. di titoli, valori e di somme di denaro dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi;
3. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
 - di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
 - di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
 - involontariamente cagionate all'assistito o a terzi, in conseguenza di violazione degli obblighi derivanti all'Assicurato dall'attività di amministratore di sostegno di minori o interdetti, nell'ambito della durata di tale incarico e dei poteri conferiti dal decreto di nomina;
 - di sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
 - membro dell'organismo di vigilanza ed altre attività simili, svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001 (e successive modificazioni o integrazioni);
4. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
 - di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (salvo patto speciale);
 - di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c. (salvo patto speciale);
 - di commissario straordinario ex D.Lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
 - di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;


**Esclusioni
R.C. Professionale**


(segue)



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C. Professionale	<p style="text-align: center;">R.C. Professionale Garanzia Base</p> <p>L'assicurazione non è valida: (segue)</p> <p>e) per le perdite patrimoniali:</p> <ol style="list-style-type: none">4. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:<ul style="list-style-type: none">- di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;- di gestore o di componente dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge 17/12/2012, n. 221 e relativo D.M. n. 202 del 24/09/2014 (salvo patto speciale);5. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;6. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con Legge 30/12/1991, n. 413;7. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici; <p>f) per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;</p> <p>g) per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).</p>
Esclusioni "Attività di Sindaco"	<p style="text-align: center;">R.C. Professionale Condizione Speciale "Attività di Sindaco"</p> <p>Ferme le esclusioni della R.C. Professionale, l'assicurazione della Condizione Speciale "Attività di Sindaco" (garanzia opzionale normativa PROF 87), non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none">a) se l'attività di sindaco sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o venga svolta dall'Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la decadenza o la cessazione dall'ufficio per norma di legge (artt. 2399, 2400, 2405 C.C.);b) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell'art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione. Questa esclusione non opera per l'incarico di sindaco accettato per la prima volta successivamente all'avvio di dette procedure;c) per le richieste di risarcimento relative a società che, alla data di decorrenza dell'estensione di garanzia "Attività di sindaco", risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis C.C.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2463 C.C. e art. 2482 ter C.C., ed eventuali successive modificazioni o integrazioni di legge;d) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente;e) per le richieste di risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.). <p>Infine si precisa che l'assicurazione non è operante qualora l'attività di sindaco sia svolta nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none">- bancario;- assicurativo;- di intermediazione mobiliare (titolo di esempio SICAV e SGR);- di gestione di fondi pensione e di investimento;- Società per azioni quotate in borsa.
Esclusioni Garanzia Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività	<p style="text-align: center;">Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività</p> <p>Relativamente alla proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia non comprende i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- da lavori di straordinaria manutenzione (salvo quanto previsto dalla Clausola Committenza);- da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;- da spargimento d'acqua derivante da rotture non accidentali di tubazioni o condutture;- da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali;- da attività esercitate nei locali, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

 Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni garanzia R.C.O.	<p style="text-align: center;">Garanzia R.C.O.</p> <p>L'assicurazione R.C.O. non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per le malattie professionali; b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	<p style="text-align: center;">Per tutte le garanzie di polizza</p> <p>In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
R.C. Professionale Garanzia Base	<p style="text-align: center;">R.C. Professionale Garanzia Base</p> <p>L'assicurazione di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made" (normativa PROF 86), è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone danneggiate o che abbiano subito perdite patrimoniali.</p> <p>Massimale per anno assicurativo unico Assicurato: il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti commessi nell'anno assicurativo in corso.</p> <p>Massimale per anno assicurativo Studio Associato: se la polizza è prestata per uno studio associato (o società tra professionisti), il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a tutti i professionisti Assicurati durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti di uno o più Assicurati accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti di uno o più Assicurati commessi nell'anno assicurativo in corso.</p> <p>In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (es. fatto dei prestatori di lavoro subordinato e/o di eventuali altri collaboratori utilizzati nel rispetto delle norme di legge e/o di praticanti facenti parte dello studio e regolarmente iscritti al relativo registro ovvero dei sostituti processuali ai sensi dell'art. 108 c.p.c.) il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla R.C. Professionale dell'avvocato, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo/risarcimento verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.</p> <p>Pertanto, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.</p>



Ci sono limiti di copertura?

R.C. Professionale Garanzia Base	<p style="text-align: center;">R.C. Professionale Garanzia Base Applicazione di scoperti con minimo, franchigie e limiti di indennizzo</p> <p>La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno <u>scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500 euro</u> (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) <u>ed un massimo di scoperto di 25.000 euro.</u></p> <p>Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato nonché i danni derivanti dalla disattesa applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni), <u>l'assicurazione è prestata con un sottolimito, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500 euro</u> (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) <u>ed un massimo di scoperto di 25.000 euro.</u></p> <p>Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti, l'assicurazione è prestata con applicazione con un <u>sottolimito di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari a 1/4 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500 euro per sinistro.</u></p> <p>Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali, l'assicurazione è prestata con un <u>sottolimito di indennizzo di 1.500 euro per sinistro e anno assicurativo, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500 euro per sinistro.</u></p>
R.C. Professionale Garanzia Base	<p style="text-align: center;">R.C. Professionale Garanzia (garanzia opzionale normativa PROF 87)</p> <p>Per l'attività base relativa alla professione di Avvocato, resta operante quanto previsto per la garanzia base (normativa PROF 86), mentre per l'attività di sindaco di società (garanzia opzionale normativa PROF 87), si intende operante quanto di seguito espressamente previsto:</p> <p>Qualora l'Assicurato abbia acquistato l'assicurazione per l'attività di sindaco (indicato in polizza il codice attività 30722 o 30723 - "Avvocato con attività di sindaco di società"), il fatturato relativo all'attività di sindaco di società dovrà essere compreso nel fatturato totale assicurato (fatturato per l'attività di avvocato + fatturato relativo all'attività di sindaco di società).</p> <p>L'assicurazione per l'attività di sindaco di società è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari al 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato, che rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, anche qualora il sinistro coinvolga la responsabilità di più Assicurati.</p> <p>Questo sottolimito del 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per l'attività di sindaco di società, pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di sindaco di società non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge relativo all'attività base di avvocato.</p>
Estensioni (opzionali): A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" B. "Procedure esecutive immobiliari (Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)"	<p style="text-align: center;">R.C. Professionale Estensioni (opzionali): A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" e B. "Procedure esecutive immobiliari (Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)"</p> <p>L'assicurazione per le estensioni: A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" e B. "Procedure esecutive immobiliari (Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)", è prestata fino a concorrenza di un sottolimito per sinistro di 200.000 euro, questo sottolimito rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per entrambe le garanzie (A. e B.), pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali) e/o relativi a procedure esecutive immobiliari non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge previsto relativo all'attività base di avvocato.</p> <p>Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 1.000 euro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda un limite superiore: es. 5.000 euro o 10.000 euro per clausole FR5 o FR10), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.</p>
Obblighi dell'impresa assicuratrice	<p>Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").</p>



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

R.C. Avvocati, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai legali che svolgono la professione di avvocato come liberi professionisti o come studio associato (studio legale associato o società tra professionisti).

La copertura assicurativa è in linea con le disposizioni previste dall'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative della responsabilità civile per l'esercizio della professione di avvocato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,4 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!

Assicurazione Responsabilità Civile Professionisti Area Tecnica

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Responsabilità Civile Professionisti - Professionisti Area Tecnica"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta ai professionisti di discipline tecnico/giuridiche, quali: consulenti del lavoro, agenti immobiliari, amministratori di stabili, ecc. per assicurarne la Responsabilità Civile professionale. È previsto un normativo base sull'assicurazione in generale (Mod. 3581) a cui viene abbinato in base all'attività esercitata un normativo specifico (alcune attività professionali non sono assicurabili in autonomia agenziale e sono soggette a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionisti - Garanzia Base

R.C. Professionisti, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta a varie tipologie di professioni.

L'assicurazione è prestata con un fascicolo delle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. 3581) valido per tutte le professioni e da uno specifico intercalare/allegato differenziato in base alla tipologia di attività esercitata.

L'assicurazione R.C. Professionisti è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile.

La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale tecnica assicurata. Prima della stipula del contratto può essere richiesta la compilazione di un questionario tecnico (Mod. 3588, 3588 bis, ecc.), che permette di valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- ✓ PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività;
- ✓ COMMITTENZA;
- ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). L'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge;
- ✓ RESPONSABILITÀ PERSONALE di tutti i dipendenti e collaboratori.

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Tecnica

La normativa base è integrata da un normativo specifico (PROF) differenziato in base all'attività esercitata.

Per alcune attività professionali in base al tipo di attività esercitata è previsto l'abbinamento di un normativo specifico (consulente del lavoro, amministratore di stabili, agente immobiliare, ecc.), talvolta personalizzato (in questo caso la polizza è soggetta al benessere dell'assicuratore).

Talvolta, per alcune esigenze particolari è possibile, prevedere estensioni particolari e/o normativi specifici per la singola attività esercitata. (segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Tecnica

Tra le principali versioni di normativo specifico (PROF) segnaliamo la portata dei seguenti allegati:

- ✓ PROF41/42/43/44 - Si tratta di allegati normativi rivolti ai **Consulente del lavoro** (singolo PROF41/42 o studio associato PROF43/44). L'assicurazione con PROF42 e 44 comprende anche l'attività di consulente per la sicurezza.
- ✓ PROF91/PROF92 - Questi allegati sono rivolti agli **Amministratori di stabili**, previste due versioni singolo assicurato PROF91 e studio associato PROF92.
- ✓ PROF93/PROF94 - Questi normativi sono rivolti agli **Amministratori di stabili**; PROF91 per agente immobiliare con attività di perizia, stime, valutazioni commerciali e PROF92 per professionista che non intende assicurare dette attività di perizia, stime, valutazioni commerciali.

Con il prodotto R.C. Professionisti possono essere assicurate anche altre attività particolari per la c.d. assicurazione R.C. Professionale (es. Agenzie di viaggi, Programmatori di software, Centri di elaborazione dati, Organismo di conciliazione, ecc.), tuttavia tutte questi rischi particolari sono sempre soggetti a preventiva valutazione e benessere dell'assicuratore che può predisporre un normativo specifico personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'attività esercitata.

✓ Per tutte le garanzie

La polizza R.C. Professionisti Area Tecnica prevede, di norma, come parametro di premio il Fatturato del Contraente/Assicurato (per alcuni rischi particolari il parametro può essere diverso dal Fatturato) e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo.

Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo di polizza comunque acquisito.



Che cosa non è assicurato ?

✗ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le attività professionali che esulano dalla descrizione dell'attività professionale assicurata.

Inoltre la garanzia non opera per le attività espressamente escluse dalla descrizione stessa di polizza, per le garanzie non acquistate.

L'assicurazione prevede delle delimitazioni riportate sul normativo specifico (PROF), con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole Condizioni Speciali o Clausole Aggiuntive (opzionali). (segue)



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

Di seguito alcune delle principali esclusioni della copertura R.C. Professionisti Area Tecnica (comuni alla maggior parte delle professioni); l'assicurazione non comprende i danni:

- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto espressamente previsto da specifiche estensioni di garanzia);
- * all'ambiente o conseguenti ad inquinamento in genere;
- * derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- * da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili;
- * derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- * riconducibili ad attività relative al rischio proprio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 81/2008 (salvo specifica copertura).
- * Sono escluse le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio".

Inoltre, salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi: di curatore fallimentare, commissario liquidatore; di amministratore o gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere; di sindaco di società/enti o di membro del consiglio di sorveglianza; di membro dell'organismo di vigilanza e altre attività svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001. (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

L'assicurazione non è valida se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale. Infine sono sempre esclusi dalla garanzia R.C. professionale i danni conseguenti a dolo dell'Assicurato (anche se trattasi condotta omissiva).

* Condizioni Speciali

Di seguito alcune delle principali esclusioni delle Condizioni Speciali:

- * la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili;
- * per la PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale, la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico (PROF), sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! L'assicurazione R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura ?

Salvo diversamente indicato sul normativo specifico (PROF), di norma l'assicurazione R.C. Professionale è operante esclusivamente per l'attività professionale esercitata in Italia, San Marino e Vaticano. L'assicurazione R.C.O. (se prevista) vale per il mondo intero.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione responsabilità civile Professionale Area Tecnica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Responsabilità Civile Professionisti - Professionisti Area Tecnica”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o della perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è rivolta ai professionisti di discipline tecnico/giuridiche, quali: consulenti del lavoro, agenti immobiliari, amministratori di stabili, ecc. per assicurarne la Responsabilità Civile professionale. È previsto un normativo base sull'assicurazione in generale (Mod. 3581) a cui viene abbinato in base all'attività esercitata un normativo specifico (alcune attività professionali non sono assicurabili in autonomia agenziale e sono soggette a benessere dell'assicuratore).

Con il prodotto R.C. Professionisti possono essere assicurate anche altre attività professionali (es. Agenzie di viaggi, Programmatori di software, Centri di elaborazione dati, Organismo di conciliazione, ecc.), tuttavia tutti questi rischi sono sempre soggetti a preventiva valutazione e benessere dell'assicuratore che può predisporre un normativo specifico personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'attività esercitata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,4 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta a medici ed operatori sanitari per assicurarne la Responsabilità Civile professionale. È previsto un normativo base sull'assicurazione in generale (Mod. 3581) a cui viene abbinato in base all'attività esercitata un normativo specifico (le specializzazioni mediche più rischiose non sono assicurabili in autonomia agenziale e sono soggette a benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionisti - Garanzia Base

R.C. Professionisti, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta a varie tipologie di professionisti medici o operatori sanitari che svolgono la professione come dipendenti e/o come liberi professionisti. L'assicurazione è prestata con un fascicolo delle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. 3581) valido per tutte le professioni e da uno specifico intercalare/allegato differenziato in base al tipo di attività assicurata esercitata.

L'assicurazione R.C. Professionisti è prestata, in regime "**Claims Made**"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria assicurata. Prima della stipula del contratto è prevista la compilazione di un questionario per Medici/Operatori sanitari (Mod. 3587), che permette di valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività;
- COMMITTENZA;
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). L'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge;
- RESPONSABILITÀ PERSONALE di tutti i dipendenti e collaboratori.

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Sanità

La normativa base è integrata da un normativo specifico (PROF) differenziato in base all'attività assicurata esercitata. Ad esempio per l'area sanità sono assicurabili: medici generici (senza interventi chirurgici); medici con specializzazione (senza interventi chirurgici); medici specializzati comprese le relative prestazioni invasive; chirurghi con specializzazione (compresi interventi chirurgici in sala operatoria); medici legali (comprese perdite patrimoniali) e veterinari.

Per gli operatori sanitari in base al tipo di attività esercitata è previsto l'abbinamento di un normativo specifico (fisioterapista, biologo, tecnico di laboratorio, ecc.), spesso personalizzato queste attività sono soggette al benessere dell'assicuratore. Talvolta, per alcune esigenze particolari è possibile, prevedere estensioni particolari (es. attività di medicina estetica, C.T.U./attività peritale, ecc.) e/o normativi specifici per la singola attività esercitata. *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Sanità

Tra le principali versioni di normativo specifico (PROF) segnaliamo la portata dei seguenti allegati:

- ✓ **PROF01** - Questo allegato normativo è rivolto al **Medico generico**. L'assicurazione non è operante per gli interventi chirurgici in sala operatoria e per gli interventi chirurgici in genere (salvo i piccoli interventi ambulatoriali sulla cute effettuati in via occasionale o per esigenze di urgenza).
- ✓ **PROF02** - Questo allegato è rivolto **Medico specializzato**; la garanzia è operante sia per l'attività di medico generico sia per l'attività medico specialistica assicurata svolta dall'Assicurato. L'assicurazione non comprende gli interventi chirurgici in sala operatoria e gli interventi chirurgici in genere (salvo i piccoli interventi ambulatoriali sulla cute effettuati in via occasionale o per esigenze di urgenza).
- ✓ **PROF03** - Questo allegato, predisposto in diverse versioni in base alla specialità esercitata (es. dermatologia con interventi ambulatoriali; angiologia con prestazioni invasive; gastroenterologia con prestazioni di endoscopia, ecc.) è rivolto al **Medico specializzato che effettua prestazioni invasive** diagnostiche e/o terapeutiche o interventi ambulatoriali. In tal caso l'assicurazione copre per l'attività medico specialistica assicurata compresa l'effettuazione delle prestazioni invasive relative alla specializzazione esercitata (ferma l'esclusione degli interventi chirurgici in sala operatoria).
- ✓ **PROF04** - Questo normativo, è rivolto al **Chirurgo specializzato** che effettua anche attività chirurgica in sala operatoria, è quindi coperto in forma completa comprensiva degli interventi chirurgici concernenti la specializzazione esercitata (ferma l'esclusione della sola chirurgia estetica).
- ✓ **PROF06** - Questo allegato è espressamente rivolto ai **medici del lavoro** e ai **medici legali**, comprende le perdite patrimoniali connesse all'attività esercitata, con eventuale estensione alle autopsie per il **medico patologo** (ferma l'esclusione degli interventi chirurgici).
- ✓ **PROF07** - Normativo redatto per il **Farmacista dirigente** nelle farmacie ospedaliere e ASL.
- ✓ **PROF08** - Questo allegato è predisposto per il **veterinario** (di norma, salvo patto speciale è esclusa l'attività di fecondazione artificiale, embryo transfert e simili).
- ✓ **PROF10** - Normativo dedicato al **Logopedista**.
- ✓ **PROF11** - Si tratta di normativo specifico per il **Foniatra** (senza interventi chirurgici).
- ✓ **PROF13** - È un normativo specifico per il **Medico generico con estensione ai trattamenti di medicina estetica** (ferma l'esclusione degli interventi chirurgici).
- ✓ **PROF14** - Prevede due versioni di normativo: una specifica per gli **Odontoiatri** (con esclusione dell'implantologia) e una per gli **Oculisti** (senza interventi chirurgici e senza chirurgia refrattiva).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le attività professionali che esulano dalla descrizione dell'attività professionale assicurata o espressamente escluse dalla descrizione stessa dell'attività.

La garanzia opera per l'attività di pronto soccorso solo se espressamente previsto in polizza. L'assicurazione prevede delle delimitazioni riportate sul normativo specifico (PROF), con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle Condizioni Speciali o nelle singole Clausole Aggiuntive opzionali.

Di seguito alcune delle principali esclusioni della copertura R.C. Professionisti Area Sanità, l'assicurazione non comprende i danni:

- * derivanti da interventi chirurgici, salvo quanto espressamente ammesso dal normativo specifico (*si segnala che se previsto il PROF04 la garanzia è in forma completa, cioè operante sia per gli interventi chirurgici in sala operatoria sia per quelli ambulatoriali relativi alla specializzazione esercitata*);
- * derivanti dall'effettuazione di interventi, terapie, applicazioni e/o trattamenti medici di medicina estetica (*salvo espressa specifica estensione di garanzia*);
- * derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * all'ambiente o conseguenti ad inquinamento in genere;
- * derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata; (*segue*)



Che cosa non è assicurato ? (*segue*)

Inoltre l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato o non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche o bollettini medici.

Sono esclusi dalla garanzia R.C. professionale i danni: da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; conseguenti a dolo dell'Assicurato.

* Condizioni Speciali

Di seguito alcune delle principali esclusioni delle Condizioni speciali (se operanti):

- * la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili;
- * per la PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico (PROF), sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! L'assicurazione R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura ?

Salvo diversamente indicato sul normativo specifico (PROF), di norma l'assicurazione R.C. Professionale è operante esclusivamente per l'attività professionale esercitata in Italia, San Marino e Vaticano. Resta tuttavia garantita l'attività professionale eccezionalmente esercitata nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera in condizioni di improcrastinabile urgenza e necessità in virtù dell'obbligo deontologico professionale. L'assicurazione è inoltre operante per l'eventuale attività professionale, eccezionalmente esercitata dall'Assicurato, per corsi di formazione professionale o di perfezionamento regolarmente documentati, effettuati nel mondo intero oppure per eventuali missioni temporanee regolarmente documentate, svolte su incarico dell'Ente o Istituto ospedaliero/sanitario di appartenenza in Europa, USA e Canada.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di specializzazione medica esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio, i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Assicurazione responsabilità civile Professionale Area Sanità

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Responsabilità Civile Professionisti - Medici e Operatori Sanitari”

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Obblighi dell'impresa assicuratrice	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno (o della perdita patrimoniale es. nel caso di medico legale) provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza è rivolta a medici ed operatori sanitari per assicurarne la Responsabilità Civile professionale. È previsto un normativo base sull'assicurazione in generale (Mod. 3581) a cui viene abbinato in base all'attività esercitata un normativo specifico (le specializzazioni mediche più rischiose non sono assicurabili in autonomia agenziale e sono soggette a benessere dell'assicuratore).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,4 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO Fax: (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!